

NORMATIVA

CORONAVIRUS

28 maggio 2020

Prodotti Dual Use – Proroga ex lege dei termini delle autorizzazioni in scadenza

In breve

L'Autorità UAMA del Ministero Affari Esteri, a complemento delle note del 3 aprile e del 24 aprile scorsi, ha diramato una nuova nota con la quale informa che le autorizzazioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono prorogate fino al 29 ottobre 2020.

TES/PRO 187/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Emergenza Covid-19 e tempistiche per il rilascio di autorizzazioni

L'Autorità UAMA⁽¹⁾ con nota P 0099612020 del 20 maggio 2020 (allegata), ad integrazione delle precedenti note del 3 aprile (vedere Circolare TES/PRO 123/20) e 24 aprile (vedere Circolare TES/PRO 150/20), ha comunicato che sono stati ampliati i termini di validità delle autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Tali autorizzazioni mantengono la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto tutte le autorizzazioni di competenza dell'UAMA scadute di validità nel periodo compreso il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, sono da ritenersi valide anche senza un provvedimento amministrativo di proroga fino alla data del 29 ottobre 2020.

Sono inoltre ampliati tutti i termini per la presentazione delle relative istanze di proroga fino al 29 ottobre 2020 per richiedere l'estensione della validità dei provvedimenti oltre tale data, salvo ulteriori interventi normativi.

Allegato



UAMA Comunicazione proroga

Note

- (1) *Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento*
- (2) *Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*



MAE-UAMA 010 P 009961 2020

Roma, 20/5/2020

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità nazionale - UAMA
Il Direttore

Oggetto: Autorizzazioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Proroga dei termini ex lege.

Riferimento: Note UAMA nn. 7211 del 3 aprile 2020 e 8292 del 24 aprile 2020.

Nota indirizzata

Operatori economici dei settori regolati
dalla legge 185/90 e dal decreto legislativo
221/2017.

e p.c. Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1
00184 - Roma

Ministero della Difesa
- Stato Maggiore Difesa - R.I.S.
Viale delle Milizie, 5/A
00192 Roma
- Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti
Via di Centocelle, 301
00175 - Roma

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 ROMA

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma RM

FEDERCHIMICA
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

UCIMU
Viale Fulvio Testi, 128
Cinisello Balsamo (MI)

Premessa

Si fa seguito alle comunicazioni a riferimento, allo scopo di fornire aggiornamenti sui termini di validità delle autorizzazioni di competenza di questa Autorità nazionale.

Computo dei termini

Si comunica che, con la legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, sono stati ampliati i termini di validità delle autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Dette autorizzazioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto, le autorizzazioni di competenza di questa Autorità nazionale (ai sensi della legge 185/90 e del decreto legislativo 221/17) scadute di validità nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, - come dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio u.s. - che non siano state espressamente prorogate, sono da ritenersi valide anche senza un provvedimento amministrativo di proroga, fino alla data del 29 ottobre 2020.

Tali autorizzazioni, anche laddove riportino un termine apparentemente scaduto, sono ugualmente spendibili presso gli uffici pubblici e privati, interessati dalle procedure (Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Prefetture/Questure, Istituti di credito, altri) in quanto beneficiano di una proroga generale *ex lege* fino alla data del 29 ottobre 2020.

Proroghe

Sono quindi parimenti ampliati tutti i termini per la presentazione delle relative istanze di proroga fino al 29 ottobre p.v. per richiedere l'estensione della validità dei provvedimenti oltre tale data, salvo ulteriori interventi normativi.

Sarà cura di questo ufficio informare tempestivamente i destinatari in indirizzo delle eventuali novità legislative che interverranno in materia.

Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA
Ministro Pl. Alberto CUTILLO

